

COMUNE
DI
SANTA MARINA
(PROVINCIA DI SALERNO)

REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI
TRIBUTI COMUNALI
(ART. 13 LEGGE 289/2002)

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE e OGGETTO

Il presente regolamento in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27.12.2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2007, in materia di:

- a) imposta comunale sugli immobili;
- b) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

ART. 2
SOGGETTI PASSIVI

Possono usufruire della definizione agevolata i contribuenti di questo Comune che non hanno in tutto o in parte pagato l'imposta comunale sugli immobili e la tassa rifiuti solidi urbani

ART. 3
RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Possono essere definite, con una irrogazione di una sanzione ridotta al 10% (diecipercento) e con l'applicazione degli interessi legali le violazioni commesse fino al 31.12.2007, in osservanza dei termini di decadenza disposti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti, nelle materie di cui all'art. 1.

ART. 4
MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 360 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c.c. postale 19004845 intestato a Comune di Santa Marina – Servizio di Tesoreria.

A richiesta del contribuente può essere concessa una dilazione nei pagamenti:

Per importi fino a euro 1.000,00, max 10 rate bimestrali;

Per importi da euro 1000,01 e fino a euro 5.000,00, max 10 rate trimestrali;

Per importi da euro 5000,01 e fino a euro 10.000,00, max 10 rate quadrimestrali;

Per importi oltre i 10000,01, max 10 rate semestrali.

Nel caso di mancato versamento delle somme dovute, oltre agli interessi, si applica una sanzione tributaria pari al 30% delle somme non versate.

Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze stabilite si procede alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639. La sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.

Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateazione.

Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale.

ART. 5
DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento del tributo hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 360 (trecentosessanta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita domanda, predisposta dall'Ufficio Tributi, nella quale viene indicato il tributo omesso e da quale anno con ogni altro utile elemento per consentire al Comune l'esatta quantificazione della tassa od imposta dovuta (a titolo esemplificativo: superficie dei locali o di aree scoperte, rendita catastale, D.O.C.F.A, ecc.). La denuncia deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata, a tutti gli effetti, il giorno di ricezione della stessa, attestato dal timbro postale:

Nello stesso termine (entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento) devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'art. 1, mediante pagamento della somma dovuta a mezzo versamento in conto corrente postale a favore del comune;

ART. 6 DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ATTI DIVENUTI ESECUTIVI

Gli atti d'accertamento e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **sono divenuti definitivi** (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura della sanzione ridotta del 10% (dieci per cento) e degli interessi legali decorrenti dal 60° sessantesimo giorno di notifica dell'atto impositivo;.

ART.7 PRESENTAZIONE ISTANZA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Ai fini di cui al precedente **articolo 6**, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro i termini fissati in questo regolamento, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata, apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

L'istanza di cui al precedente comma deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

ART. 8 CONTENZIOSO

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso una procedura di accertamento d'ufficio o, in sede giurisdizionale, un procedimento pendente, il Comune attiva gli adempimenti necessari per

l'immediata sospensione delle procedure e qualora il soggetto adempia agli obblighi, nei termini di cui al precedente art. 4, viene estinta ogni procedura in corso.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione all'albo pretorio, sostituendo ogni e altra previsione agevolativa che questo Comune aveva posto in essere.

Le denunce di detassazione o riduzione, già presentate hanno validità ai fini temporali. Per le agevolazioni ed eventuali esenzioni si farà riferimento a quanto disciplinato dal presente regolamento.